



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"GALILEO FERRARIS"**

Via A. Labriola, Lotto 2/g - Scampia- 80144 NAPOLI (NA)
Tel. 081 7022150 - Email natf17000q@istruzione.it - Pec natf17000q@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80059100638 - Cod. Unico SQ0DOI - Cod. Mecc. NATF17000Q

ITI "GALILEO FERRARIS" - NAPOLI
Prot. 0013503 del 14/11/2024
I-1 (Uscita)

Al DSGA

Al personale scolastico, Docenti e ATA

A genitori, tutori, affidatari

A studentesse e studenti

Albo on line

Sito web

**OGGETTO: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI - DIRETTIVA DEL DS per l'A.S.
2024/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

in via preventiva, alcune misure organizzative tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Con riferimento all'oggetto si ribadiscono le linee guida del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola, invitato ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente ed il personale ATA deve scegliere di adempiere il dovere della vigilanza.

Si ricorda al personale della scuola che nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione che recita: “*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici*”.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico della scuola, D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Si rammenta che ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (*prova liberatoria*) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il **tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola**, anche per le attività extracurricolari (Cass., sez. III, sent. 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, sent. n. 3074).

L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite didattiche e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle uscite didattiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. n. 1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza come lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre, ...) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”.

LA RESPONSABILITA' DEI DOCENTI (culpa in vigilando)

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). [...] *“Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto* (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando* ed il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

LA RESPONSABILITA' DEI COLLABORATORI SCOLASTICI (culpa in vigilando)

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Pertanto, anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

GLI ASSISTENTI TECNICI

Il secondo comma dell'art. 2048 c.c. si incentra sulle figure dei precettori, coloro che insegnano un mestiere o un'arte, preposti all'osservanza dei loro allievi e apprendisti durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le espressioni di “precettori e maestri” si riferiscono a tutti coloro cui il minore è affidato in un contesto di istruzione, indipendentemente dalla tipologia, ma, elemento imprescindibile, affinché sussista tale responsabilità, è che l'illecito commesso dal minore avvenga “nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”.

Per inquadrare meglio quest'ultimo concetto, è all'uopo necessario affermare che il periodo da intendersi è quello nelle ore durante le quali si svolgono lezioni, il momento ricreativo, le ore di

apprendimento svolte nei Laboratori d'Istituto, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e tutte le attività svolte secondo il Progetto d'Istituto di Didattica Decentrata e Integrata.

LE MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli studenti e delle studentesse a scuola, in uno dei due plessi di appartenenza, la vigilanza è affidata a tutto il personale in servizio e nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni onde accogliere gli studenti e le studentesse.
2. Si ricorda al personale di questa istituzione scolastica gli orari di lezione da rispettare come pubblicato sul sito web nell'area Circolari.
3. Si rammenta, altresì, al personale scolastico Docenti di utilizzare il marcatempo al solo ingresso all'ora di arrivo in servizio e al personale ATA di dover borbottare sia in ingresso che in uscita rispetto al plesso di servizio.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari assegnati alla classe d'appartenenza, nonché sui luoghi nei quali svolgere le attività didattiche.
3. Durante gli intervalli e/o le uscite delle studentesse e degli studenti dall'aula per soddisfare i bisogni personali e/o per recarsi in altri ambienti didattici il personale Ausiliario vigila nei corridoi e nelle aree di pertinenza di servizio assegnate. I docenti in servizio assegnati alle classi sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, anche nel rispetto del vigente Regolamento d'istituto.
4. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
5. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
6. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
7. I docenti dell'ultima ora di lezione si accertino che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e l'edificio scolastico, garantendo che tale operazione di abbandono dell'edificio scolastico si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe soprattutto nelle situazioni di rischio.
8. Nella scuola intesa come comunità educante (CCNL 2018) chiunque (docente o ATA) ha titolo a intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o non consoni all'istituzione scolastica.
9. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite per iscritto e pubblicate all'albo della scuola e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.

10. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto di tale regola sono responsabili i docenti e i collaboratori del Dirigente Scolastico.
11. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
12. Agli studenti e alle studentesse non è consentito uscire dall'aula e durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.
13. Negli spostamenti delle classi i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.
14. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.
15. I docenti e i Collaboratori Scolastici devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
16. La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio presente nel Laboratorio.
17. I Collaboratori Scolastici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
18. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr., della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione.
19. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad annotare sul registro di classe l'infrazione compiuta e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato uso si provvederà a una segnalazione al DS o alla collaboratrice per eventuali altri provvedimenti. L'uso di tablet o cellulari può essere consentito dai docenti nel solo caso di attività didattica prevista in modalità BYOND (*bring your own device*, porta a scuola il tuo dispositivo) come strumento didattico previsto dall'azione PNSD #6.
20. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.
21. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.

22. I collaboratori scolastici devono:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al DS o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti, nell'uso dei servizi igienico-sanitari e nelle uscite verso i servizi o altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni
- all'accoglienza dei due plessi scolastici registrare sul RAE Registro Accesso degli Esterni l'ingresso di estranei autorizzati dal DS ad accedere ai locali scolastici.

23. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA, devono controllare periodicamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo e, durante le ore di lezione, devono:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS, qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- restare costantemente nel piano loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

LE MODALITA' DI USCITA

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane durante le attività di arricchimento dell'offerta formativa, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino alle uscite della scuola.

Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. In particolare:

- a) gli alunni devono sempre essere responsabili negli spostamenti;
- b) in nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
- c) in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

LA VIGILANZA SUI MINORI “BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

LO SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile a un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

IN CASO DI MALESSERE ED INFORTUNI

In caso di malessere o infortunio ai danni di un allievo, l'operatore presente richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad avvisare i familiari e, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n. tel. 118). In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto, sull'apposito modulo predisposto da questa istituzione scolastica, da consegnare all'ufficio di segreteria, contenente obbligatoriamente: generalità dell'alunno, sede e classe di appartenenza; dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare, in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo da rendere immediatamente riscontrabili i fatti e le singole responsabilità e da attivare tempestivamente le procedure opportune.

È obbligatorio redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per tracciare memoria dell'accaduto, in modo da evitare, in caso di successive complicazioni o richieste di

risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, che l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

LE ENTRATE IN RITARDO E LE USCITE ANTICIPATE

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente. Nessun allievo può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

Qualora i genitori o il delegato al ritiro siano in ritardo, il personale docente, dopo un tempo congruo, consegnerà i minori al collaboratore scolastico che dovrà custodirli, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o un suo collaboratore e fino a quando non venga provveduto in merito e, dunque, fino al momento in cui lo studente non venga prelevato in sicurezza.

LE FREQUENZE IRREGOLARI

Nel caso di mancata frequenza o di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente, in quanto da ascrivere a segnali deboli o indiretti di disagio scolastico e predittivi di evasione dell'obbligo scolastico. Il coordinatore darà tempestivamente comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

LA MENSA NELLA SCUOLA DURANTE I PROGETTI POMERIDIANI

Durante il servizio mensa durante i progetti pomeridiani, i docenti in orario si occupano della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad un'adeguata igiene personale (lavarsi le mani, evitare scambio di cibo, di stoviglie) e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti, consapevoli che il momento della mensa rientra a pieno titolo nel progetto educativo/didattico d'istituto.

Resta chiaro che i docenti della prima e dell'ultima ora di lezione, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, devono garantire la vigilanza degli alunni fragili, nel caso di ritardo dei genitori e dei mezzi di trasporto, così come prescritto dalla norma (sentenza della Corte di Cassazione n.21593/2017), ma all'interno delle pertinenze dell'edificio scolastico. Il controllo e la vigilanza, da parte dei docenti e dell'amministrazione scolastica, non si deve interrompere mai fino a quando «gli alunni dell'istituto non vengono presi in consegna dai genitori o da adulti delegati e, dunque, sottoposti ad altra vigilanza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Conte

Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs 39/1993.